



TRIBUNALE DI SIRACUSA

SEZIONE FALLIMENTARE

Il Tribunale, in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio, nelle persone dei seguenti magistrati:

dott. Antonio Ali	Presidente
dott. Federico Maida	Giudice
dott.ssa Nicoletta Rusconi	Giudice Rel.

ha pronunciato il seguente

DECRETO

nel procedimento iscritto al al n. r.g. **3/2021 C.P.**;

Visto il ricorso depositato da **ERREDI CONSULTING S.R.L. - IN LIQUIDAZIONE** con l'assistenza legale dell'avv. **VINCENZO TUCCITTO** per procura allegata dell'atto, al fine di ottenere – ai sensi dell'art. 161, comma VI, l.fall. – l'ammissione alla procedura di concordato preventivo c.d. in bianco, con riserva di depositare la proposta, il piano e la documentazione di cui ai commi II e III della norma citata;

visto l'art. 161, comma VI, l.fall.;

esaminata la documentazione in atti;

ritenuta la propria competenza per territorio;

visti i bilanci degli ultimi tre anni, dai quali risulta la sussistenza dei requisiti dimensionali richiesti per l'ammissione alla procedura e si evince la sussistenza dello stato di crisi;

visto l'elenco dei creditori;

ritenuto che la domanda sia conforme al disposto dell'art. 152 l.fall.;

rilevato che:

- l'istante ha depositato l'elenco nominativo dei creditori con l'indicazione dei rispettivi crediti (privo tuttavia di sottoscrizione da parte dell'amministratore e degli indirizzi degli stessi);
- la decisione di proporre domanda di concordato è stata assunta conformemente al disposto di cui all'art. 152 L. Fall.;
- non sussiste la condizione ostativa di cui all'art. 161, comma 9, L. Fall.;
- risulta pendente un'istanza di fallimento promossa dalla Procura in sede;

vista l'avvenuta comunicazione al Pubblico Ministero e la pubblicazione nel registro delle imprese;

ritenuto che:

- la società ricorrente ha prospettato il deposito di una proposta di concordato preventivo;
- essendo pendente istanza di fallimento, deve essere concesso il termine di giorni 60

per il deposito della proposta e del piano;

- appare opportuno nominare il commissario giudiziale ai sensi dell'art. 161, comma 6, l.fall., come novellato dal D.L. n. 69/2013, affinché, previo esame delle scritture contabili che, a norma dell'art. 170, comma, 2 l.fall. devono essere tenuti a disposizione dal debitore:
 - verifichi se la proponente ha occultato o dissimulato parte dell'attivo, dolosamente omesso di denunciare uno o più crediti, esposto passività insussistenti, ovvero commesso altri atti di frode ai creditori fra cui a titolo esemplificativo l'omissione intenzionale di passività significative, le false comunicazioni sociali, la sottrazione fraudolenta di beni alla garanzia dei creditori mediante atti di cui non sia stata data notizia in adempimento degli obblighi informativi; ove accerti il compimento delle superiori condotte, riferirà immediatamente al Tribunale;
 - accerti se l'elenco dei creditori e dei rispettivi crediti sia aggiornato alla data di pubblicazione della domanda di pre-concordato nel registro delle imprese;
 - previo esame della documentazione trasmessa in adempimento degli obblighi informativi, ne verifichi la completezza;
 - segnali l'eventuale inerzia del debitore o manifesta inidoneità degli atti di preparazione della proposta definitiva;
 - segnali eventuali atti di straordinaria amministrazione non autorizzati compiuti in corso di procedura, ovvero pagamenti volti all'estinzione di debiti anteriori al deposito della domanda di concordato con riserva;
- il commissario giudiziale dovrà adempiere i superiori compiti riferendo per iscritto al Tribunale ogni volta che lo ritenga necessario e comunque **entro sette giorni dalla scadenza dei termini assegnati alla proponente per l'adempimento degli obblighi informativi;**

ritenuto doversi onerare l'amministratore della società ricorrente di sottoscrivere l'elenco dei creditori con indicazione dei rispettivi crediti entro il termine sotto indicato per il versamento della somma prevista per spese di procedura;

ritenuto, inoltre, di dover onerare la proponente di indicare gli indirizzi di recapito dei creditori, al fine di semplificare l'eventuale successiva fase di precisazione dei crediti e trasmissione delle comunicazioni ai creditori;

ritenuto che va posto a carico del ricorrente l'obbligo di versare la somma indicata nel dispositivo per spese di procedura, somma da ritenersi congrua tenuto conto del passivo rappresentato dall'elenco dei creditori allegato al ricorso;

P.Q.M.

Dà atto, per gli effetti di cui all'art. 168 l.fall., della pubblicazione del ricorso nel registro delle imprese a cura del Cancelliere ai sensi dell'art. 161, comma 5, l.fall. (come novellato dall'art. 33, d.l. 83/2012 conv. con legge n. 134/2012);

ASSEGNA

alla ricorrente termine di **giorni 60 (sessanta)**, a decorrere dalla pubblicazione del ricorso nel Registro delle imprese, per il deposito della proposta, del piano e della documentazione di cui all'art. 161, commi 2 e 3, l.fall. ovvero per la presentazione di domanda ex art. 182bis l.fall.;

NOMINA

commissario giudiziale l'avv ETTORE RIZZA;

RISERVA

al Tribunale l'autorizzazione al compimento degli atti di straordinaria amministrazione di cui agli artt. 161, comma 7 e 167, comma 2, l.fall.;

DISPONE

che la ricorrente depositi – **entro 30 giorni da oggi e poi con periodicità mensile** – i seguenti documenti:

- situazione economico-finanziaria aggiornata dell'impresa, che il Cancelliere trasmetterà per la pubblicazione nel registro delle imprese entro il giorno successivo;
- relazioni aggiornate sulla gestione dell'impresa, anche finanziaria, comprensive di un elenco aggiornato dei creditori dell'impresa con specifica segnalazione dei crediti maturati e dei debiti estinti a partire data della domanda di preconcordato, e di un elenco dei procedimenti esecutivi immobiliari e mobiliari e dei procedimenti cautelari pendenti,
- relazione sull'attività compiuta ai fini della predisposizione della proposta e del piano;

che la ricorrente assolva gli obblighi informativi di cui sopra trasmettendo i documenti indicati nei termini assegnati al commissario giudiziale con contestuale deposito telematico in cancelleria, avvertendo che, in mancanza, la domanda sarà dichiarata inammissibile;

che il Commissario giudiziale vigili sul rispetto degli obblighi informativi ed esprima il suo parere anche sull'attività compiuta dalla ricorrente ai fini della predisposizione del piano e della proposta;

DISPONE

che la ricorrente, **nel termine di giorni 7 (sette) da oggi:**

- depositi, a titolo di fondo spese della procedura, la somma di euro 15.000,00 su di un contro corrente intestato alla procedura n. 3/2021 Conc. Prev.;
- depositi elenco dei creditori debitamente sottoscritto e integrato come indicato in motivazione.

Manda la cancelleria per la comunicazione del presente provvedimento ai sensi dell'art. 17 L.Fall.

Così deciso in Siracusa, nella camera di consiglio della Sezione Fallimentare, il 11/05/2021.

IL PRESIDENTE

Dott. Antonio Alì

DEPOSITATO TELEMATICAMENTE

EX ART. 15 D.M. 44/2011